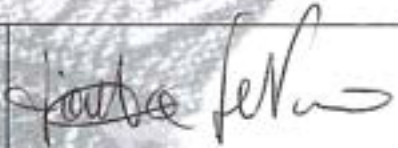


**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
SISMICA COMUNALE**

**Approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. del**

Esaminato ed approvato dalla Commissione
Regolamenti e Statuto in data 11/03/2020

Sebastiano Gianluca	Presidente	
Caso Antonio	Movimento Cinquestelle	
Cossiga Sandro	Per cambiare	
Amirante Mariano	Partito Democratico	
De Simone Lydia	Gruppo Misto	
Fenocchio Espedito	Campania Libera	
Giacobbe Pasquale	Forza Italia	
Maione Salvatore DECELA IL CONS SCONTO	Democrazia e Libertà	
Pastore Gennaro	Uniti per Pozzuoli	
Postiglione Raffaele	Pozzuoliora!	
Tozzi Paolo	Verdi	
Villani Antonio	Idea Pozzuoli	

INDICE

ART. 1 - ISTITUZIONE COMMISSIONE	1
ART. 2 - COMPOSIZIONE E NOMINA	2
ART. 3 - INCOMPATIBILITA', CONFLITTO DI INTERESSI E ANTICORRUZIONE	2
ART. 4 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO	3
ART. 5 - DURATA	3
ART. 6 - VALIDITA' DELLE ADUNANZE	3
ART. 7 - VERBALE DEI LAVORI	3
ART. 8 - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE ISTRUTTORIE	3
ART. 9 - CORRISPETTIVO COMPONENTI COMMISSIONE	4
ART. 10 - RACCORDO TRA TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO E TITOLO SISMICO	4
ART. 11 - NECESSITA' DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA PRIMA DELL'INIZIO LAVORI	5
ART. 12 - PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO SISMICO E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE.....	5
ART. 13 - ULTERIORI ASPETTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE.....	7
ART. 14 - MODULISTICA.....	7
ART. 15 - ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA	8
ART. 16 - TRASFERIMENTO DI ATTIVITA' E FUNZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO SISMICO). Ampliamento , dal tipo "A" al tipo "B" , delle attività e funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico.....	8
ART. 17 - NORME DI RINVIO.....	9
ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE.....	9



ART. 1 - ISTITUZIONE COMMISSIONE

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Commissione operante ai sensi dell'art. 4 bis, commi 2, 3 e 4 della L.R. 07/01/1983 n.9 e successive modificazioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico.
2. È istituita nell'ordinamento del Comune di Pozzuoli la Commissione descritta al comma 1 in capo all'Ufficio di Protezione Civile.

Art. 2 – FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

1. Le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto: *"Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata"* hanno stabilito, indicandole specificatamente, le funzioni oggetto di trasferimento, che di seguito si elencano:
 - a) ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni, dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato) - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 - con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
 - b) ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 Legge Regionale n. 9 del 1983;
 - c) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico e opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
 - d) rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico e opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
 - e) effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;
 - f) controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;
 - g) ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 - svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 - con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di





interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”;

h) ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n.4/2010 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”;

i) ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;

j) conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;

k) ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria: comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore.

ART. 3 ARTICOLAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. Tenuto conto del numero di abitanti e del numero di pratiche da gestire annualmente, LA Commissione è strutturata in numero **DUE** articolazioni.
2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, su richiesta del Responsabile del Settore competente, può strutturare un'ulteriore articolazione della commissione sismica rispetto a quanto stabilito dal comma 1.

ART. 4 - COMPOSIZIONE E NOMINA

1. La commissione è formata da n. 5 tecnici (ex Legge Regionale n. 28, art.1, comma 50) 'con comprovata esperienza in collaudi sismici' (l'art 4-bis della LR n.9 prevedeva un numero di 3 tecnici) di cui:

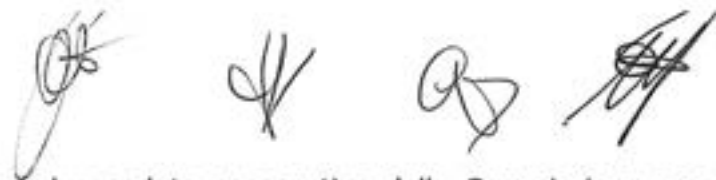
- tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici;

- un geometra, che può esprimersi solo per quanto attiene le proprie competenze;

- un geologo, che può esprimersi solo per quanto attiene le proprie competenze.

2. I componenti della commissione sono scelti nell'ambito di un apposito elenco (short list) istituito presso il Settore tecnico competente, previo avviso pubblico.
3. La nomina della commissione, nelle sue articolazioni, è effettuata con Decreto Sindacale, su proposta del dirigente competente.
4. Con il decreto di nomina il Sindaco individua i componenti ed il segretario in persona di un dipendente comunale.
5. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro della commissione, il Sindaco, con proprio decreto, nomina un nuovo membro.
6. Il presidente ed il vice-presidente della commissione sono nominati, con proprio atto, dal Sindaco tra i membri designati in possesso dei requisiti di esperienza in collaudi sismici.



- 
7. Il mancato intervento ad almeno due sedute consecutive della Commissione, se non giustificato, comporterà la decadenza dall'incarico.

ART. 5 - INCOMPATIBILITÀ, CONFLITTO DI INTERESSI E ANTICORRUZIONE

1. Per i membri della Commissione operano, a norma del presente Regolamento, le incompatibilità previste per i soggetti che si ritrovino nelle condizioni disposte dall'art. 63 del D.lgs. 267/2000. L'inesistenza di incompatibilità sarà attestata dalla Commissione stessa durante la sua prima seduta ed almeno con cadenza annuale, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati.
2. I componenti della Commissione, direttamente interessati alla trattazione di progetti e argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula. L'allontanamento a causa di conflitto di interessi non riduce il numero legale per la validità della seduta.
3. I Commissari decadono automaticamente nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui all'art. 63 del D.lgs. 267/2000.
4. Trovano, in ogni caso, applicazione le norme di legge vigenti in tema di anticorruzione e le previsioni del Piano di Prevenzione della Corruzione così come aggiornato ogni anno.

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. La Commissione sismica comunale è convocata ogni volta che se ne ravvisi la necessità; svolge le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione il dipendente dell'ente designato dal Sindaco ai sensi dell'art.4, comma 4.
2. L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo posta elettronica certificata almeno tre giorni prima e, nei casi d'urgenza, almeno 24 ore, prima dell'adunanza.
3. Le sedute della Commissione si ritengono valide se presenti almeno tre componenti, tra i quali, necessariamente, il Presidente o il Vice Presidente.
4. Durante la prima seduta, il Presidente deve esaminare le condizioni degli eletti, acquisirne le dichiarazioni di astensione di cui all'art. 5 comma 2 e trasmetterne verbale all'Ente.
5. Le sedute si tengono presso la Casa Comunale di Pozzuoli, in apposito locale individuato dall'Amministrazione Comunale. Le sedute sono convocate dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente, su richiesta del Dirigente, e trasmesse ai componenti, con un preavviso di almeno tre giorni.

ART. 7 - DURATA

1. La commissione resta in carica 3 (tre) anni dal decreto sindacale di nomina.
2. Il componente, eventuale sostituto per decadenza o altra causa, resta in carica per il periodo residuo rispetto al compimento dei tre anni.

ART. 8 - VALIDITÀ DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze della Commissione comunale sono valide con la presenza di almeno 3 componenti tra i quali, necessariamente, il Presidente o il Vice Presidente.
 2. Le decisioni della Commissione vengono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente o, in caso di assenza, del Vice Presidente.
- 



ART. 9 - VERBALE DEI LAVORI

1. Per ogni seduta, a cura del segretario, sarà redatto un verbale nel quale saranno annotati sommariamente - ma chiaramente - l'oggetto, il numero di protocollo e di archivio, il committente, il tecnico progettista e il calcolatore e, estensivamente, il provvedimento adottato dalla Commissione, con la relativa votazione.
2. Il verbale di ogni riunione dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti presenti e dal segretario estensore.

ART. 10 - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE ISTRUTTORIE

1. Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 - "*Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica*", è fatto obbligo di corrispondere il contributo per lo svolgimento delle attività istruttorie, sia per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica, sia per tutti i depositi del progetto esecutivo (indipendentemente dal fatto che il medesimo progetto depositato sarà oggetto o meno di successivo controllo in fase di realizzazione), esentando soli i lavori necessari per riparare danni derivanti da eventi calamitosi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.
 2. Si precisa che il contributo è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica.
 3. Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro (intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali tali da garantire un comportamento per effetto delle azioni sismiche indipendente rispetto alle costruzioni eventualmente contigue), è dovuta la corresponsione della somma dei contributi dovuti per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.
 4. L'importo del versamento è determinato nella misura e con le modalità indicate nella D.G.R.C. 316/2012.
 5. In conseguenza delle modifiche intervenute con L.R. n. 16/2014, il contributo di cui all'art. 2, co. 8, della L.R. 9/83 deve essere versato direttamente all'ente COMUNE DI POZZUOLI.
- Con dette risorse si provvederà a coprire il 100% delle spese derivanti dal funzionamento della commissione e le attività accessorie di cui al presente regolamento.

ART. 11 - CORRISPETTIVO COMPONENTI COMMISSIONE

1. Il contributo spettante ai singoli membri della commissione viene così suddiviso:
 - L'80% come corrispettivo per i membri della Commissione;
 - Il rimanente 20% è destinato al miglioramento degli uffici interessati dal procedimento, ovvero, lo sportello unico dell'edilizia (S.U.E.) e Ufficio della Protezione Civile e Sicurezza del Territorio.
2. Il corrispettivo della Commissione, pari all'80% del totale; è così ulteriormente diviso:
 - 20% al Presidente della Commissione;
 - a ciascun componente della commissione, in egual misura, il 15%.

Il corrispettivo è comprensivo di spese e rimborsi oltre che di CNPAIA e di IVA.





2. L'incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quanto altro non specificatamente compensato in forza del presente atto.

Le residue risorse, pari al 20% del contributo, andranno sul capitolo di bilancio occorrenti per il migliorare il funzionamento dello sportello unico dell'edilizia (S.U.E.) e Ufficio della Protezione Civile e Tutela del Territorio e per effettuare verifiche sismiche di scuole e edifici pubblici (D. G. R. n. 117 del 07/03/2017 APPROVAZIONE DISEGNO DI LEGGE RECANTE "MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 1983 N. 9").

ART. 12 - RACCORDO TRA TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO E TITOLO SISMICO

1. La Legge Regionale n. 9/1983 e ss.mm.ii. ed il relativo regolamento n. 4/2010 e ss.mm.ii., richiedono la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale, per assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico.

2. A tal fine il committente può presentare contemporaneamente domanda per il rilascio del titolo abilitativo edilizio e del titolo sismico. In alternativa è possibile richiedere preliminarmente il solo titolo edilizio abilitativo e, successivamente, presentare domanda di autorizzazione sismica; in quest'ultimo caso, occorrerà corredare la documentazione con idonea dichiarazione sostitutiva con la quale i progettisti attestino la corrispondenza tra il progetto architettonico allegato all'istanza di autorizzazione sismica e quello allegato all'istanza di rilascio del P.d.C.. In mancanza verrà richiesta apposita integrazione.

ART. 13 - NECESSITÀ DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA PRIMA DELL'INIZIO LAVORI

1. I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto strutturale nei casi previsti dalla L.R. n. 9/83 e dal relativo Reg.to Regionale n. 4/10.

2. Pertanto, sviluppando le ricadute dell'applicazione di tale principio generale, si può specificare che:

a) se la richiesta di autorizzazione sismica è stata presentata congiuntamente alla richiesta del permesso di costruire, i due procedimenti autorizzativi possono procedere autonomamente in parallelo, rimanendo fermo, però, che a seguito del rilascio del permesso di costruire i lavori non possono comunque essere iniziati senza che si sia concluso, con esito positivo, anche il procedimento autorizzativo sismico. Inoltre, eventuali modifiche, stabilite nel corso dell'iter edilizio, o prescrizioni al progetto architettonico originario, previste dal permesso di costruire, impongono la presentazione di una variante al progetto strutturale o di una nuova proposta di progetto strutturale anche ai fini dell'autorizzazione sismica.

b) se il procedimento di autorizzazione sismica è attuato dopo il rilascio del permesso di costruire o della presentazione della SCIA, i lavori possono essere iniziati dopo che l'amministrazione comunale abbia restituito all'interessato il progetto strutturale corredato dell'autorizzazione sismica.



ART. 14 - PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO SISMICO E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

1. Il procedimento per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazioni sismiche, avverrà secondo le modalità esecutive di seguito elencate:

a) Il committente, o costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia dei lavori strutturali finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti di autorizzazione sismica, con le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 4/2010 (integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2011), direttamente al Comune di Pozzuoli indirizzandola alla piattaforma S.U.E., previa registrazione sulla predetta piattaforma.

Alla domanda si dovrà allegare in forma esclusivamente digitale :

- un elaborato di progetto dal quale si evinca che i lavori riguardano "opere di edilizia privata" che non superano l'altezza di "metri 10,50 dal piano di campagna";
- una dichiarazione, firmata digitalmente dal progettista, dalla quale si evinca che l'intervento previsto non riguarda "opere pubbliche o di interesse pubblico";

b) Ricevuta la presentazione della denuncia dei lavori, la competente Direzione invia all'Ufficio della Protezione Civile e Sicurezza del Territorio la documentazione digitale trasmessa. Il Responsabile del procedimento dell'ufficio citato avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "autorizzazione sismica", da adottarsi entro il termine di sessanta giorni. A tale fine il Responsabile del procedimento individuato ai sensi della Legge 241/1990, effettua l'annotazione della richiesta di autorizzazione sismica su apposito registro, convoca la Commissione inviando in formato digitale la documentazione necessaria. Al termine dei lavori della Commissione il Responsabile del procedimento invia tutta la documentazione alla Direzione competente per il rilascio dell'autorizzazione sismica, unitamente ad una sintesi istruttoria dell'attività posta in essere con proposta motivata di provvedimento da adottare. Decorso il termine di sessanta giorni senza che la Direzione tecnica competente abbia rilasciato l'autorizzazione non si forma il silenzio assenso e trovano applicazione i rimedi previsti dalla legge in caso di mancata emanazione dei provvedimenti nei termini previsti.

c) La commissione, nelle sue articolazioni, ricevuta la documentazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale; nelle sedute, la commissione esaminerà tutte le pratiche (denunce di nuovi lavori, varianti ad autorizzazioni già rilasciate, integrazioni prodotte dai committenti, relazioni a strutture ultimate, collaudi, voltture, ecc.) presentate fino a quel momento in ordine cronologico. A seguito di esame della documentazione, la commissione può richiedere le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la commissione comunica al Responsabile del procedimento i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, invitando il richiedente alla presentazione di osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti e concedendo, all'uopo, un ulteriore termine non superiore a dieci giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle predette osservazioni e comunque non oltre il decimo giorno dalla comunicazione (nel caso di richiesta di integrazioni, la commissione





avrà il compito di esaminare anche le integrazioni e le osservazioni prodotte dal committente senza alcun compenso aggiuntivo).

d) Le riunioni della Commissione per l'autorizzazione sismica non sono pubbliche; se ritenuto opportuno a maggioranza dei membri, il Presidente potrà ammettere la partecipazione del solo progettista, ma limitatamente all'illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere.

e) La commissione nel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione (e solo nei casi in cui le carenze siano minime, ovvero paragonabili a dubbi interpretativi), in alternativa a quanto previsto al punto c), per una sola volta, può richiedere agli interessati, anche convocandoli per una audizione, quanto segue:

- l'integrazione della documentazione presentata, in ragione dell'assenza, incompletezza o irregolarità degli elaborati progettuali e della dichiarazione asseverata;
- la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella medesima documentazione;
- i chiarimenti ritenuti necessari a seguito dell'esame nel merito dei medesimi elaborati progettuali e dichiarazioni.

f) A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al Responsabile del procedimento. che, effettuato il controllo documentale, procede alla trasmissione della documentazione, così come collazionata, al Dirigente della Direzione competente. Questi, a conclusione dell'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, in caso di esito positivo emette il provvedimento di "autorizzazione sismica", entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione da parte del Responsabile del procedimento. All'autorizzazione sismica saranno allegati, costituendone parte integrante, la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, il Dirigente della Direzione competente emette un provvedimento motivato di diniego, facendolo precedere dal relativo preavviso ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/1990.

g) Una volta firmato il provvedimento, la documentazione, sempre in formato digitale, viene trasmessa al Responsabile del procedimento, in qualità di tenutario del fascicolo, per la trasmissione al settore provinciale del Genio Civile, ai sensi del punto 11 del dispositivo della Deliberazione di Giunta Regionale n.161 del 4/4/2012. Sarà trasmesso unicamente il provvedimento sismico rilasciato, a cui è allegato l'elaborato di progetto dal quale si evince che i lavori riguardano "opere di edilizia privata" che non superano l'altezza di "metri 10,50 dal piano di campagna", nonché la dichiarazione resa dal progettista che il provvedimento rilasciato non riguarda "opere pubbliche o di interesse pubblico".

ART. 15 - ULTERIORI ASPETTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE

1. La commissione, nelle sue articolazioni, nominata con Decreto Sindacale, svolgerà le attività così come disciplinate dal Regolamento Regionale n. 4/2010, come integrato dal Reg.to Regionale n. 2/2011. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, nell'attività istruttoria amministrativa verifica, anche a mezzo di liste di controllo:

- a) la sussistenza delle condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico" ovvero





"l'autorizzazione sismica";

- b) la correttezza dell'impostazione dell'istanza;
- c) la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
- d) la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
- e) la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
- f) la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti;
- g) l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
- h) che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

2. Il segretario della commissione, nelle sue articolazioni, svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della Commissione e del Responsabile del procedimento, che a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si indicano di seguito:

- a) redazione dei verbali di seduta della commissione;
- b) predisposizione delle note per eventuali richieste di integrazioni;
- c) collaborazione con il Responsabile del procedimento nella predisposizione di tutti gli altri documenti di natura tecnico/amministrativa, riguardanti l'intero procedimento di natura sismica, dalla denuncia dei lavori fino al collaudo e ultimazione degli stessi;

3. Il dirigente della direzione competente provvederà a effettuare controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n.9 del 1983.

4. Il dirigente della Direzione competente si avvarrà a tale fine e per tutti gli adempimenti relativi al procedimento descritto e disciplinato nel presente regolamento del personale della Protezione Civile e Sicurezza del Territorio, oltre che delle risorse umane all'uopo individuate ed incaricate. Impiegherà detto personale anche per il controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983.

ART. 16 - MODULISTICA

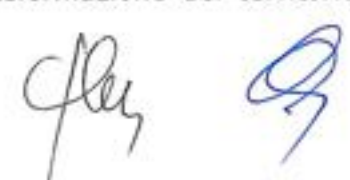
1. Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico, ovvero per gli atti consequenziali, il Dirigente provvederà a pubblicare sul portale S.U.E. la relativa modulistica (adattata all'uopo) prevista dall'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2010.

2. In particolare sarà resa disponibile ai professionisti, operanti nel settore della progettazione strutturale, la modulistica per le seguenti finalità:

- Autorizzazione sismica;
- Deposito sismico;
- Modelli per voltture, sostituzione figure, ecc.;
- Modulistica di asseverazione del collaudatore per denuncia lavori minori.

ART. 17 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA

1. La L.R. n. 9/83 ed il successivo Reg.to Regionale n. 4/10 hanno inteso concentrare nel Comune le funzioni in materia di vigilanza sulle attività di trasformazione del territorio,





anche per i profili che attengono all'osservanza della disciplina antisismica, e ciò in linea con quanto disposto dal DPR 380/01.

2. L'articolo 103, comma 1, DPR n. 380 del 2001 dispone, infatti, che gli ufficiali di polizia giudiziaria, che accertano che sono stati iniziati lavori senza l'autorizzazione sismica o senza il deposito del progetto strutturale, danno comunicazione del processo verbale di accertamento della violazione (di cui all'art. 96 del DPR 380) all'Ufficio Tecnico della Regione.

3. Il dirigente competente, ricevuta la segnalazione delle violazioni accertate adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa di legge.

ART. 18 - TRASFERIMENTO DI ATTIVITÀ E FUNZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO SISMICO AI COMUNI, ALLE UNIONI DI COMUNI O AI COMUNI IN FORMA ASSOCIATA CHE HANNO FATTO RICHIESTA PER L'ANNO 2016 (Art. 4 bis L.R. n. 9/83 s.m.i., L.R. n. 16/2014). Ampliamento, dal tipo "A" al tipo "B", delle attività e funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico.

1. Con la Legge Regionale n. 16/2014 è stata apportata modifica all'art. 4-bis della L.R. n. 9/83, estendendo la possibilità di trasferire ai Comuni anche le funzioni relative alle "opere pubbliche o di interesse pubblico" fermo restando il limite dell'altezza non superiore a mt. 10,50 da piano di campagna.

2. Per effetto della suddetta modifica e del disposto di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 378 del 20/07/2016, nella Regione Campania, fermo restando il limite di altezza non superiore a 10,50 mt dal piano di campagna, si sono venute a creare due differenti tipologie di trasferimento delle attività in materia di rischio sismico:

(tipo -A-) trasferimento delle attività e delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83 s.m.i., con l'eccezione dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna;

(tipo -B-) trasferimento delle attività e delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83 s.m.i., estese alle opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata con l'eccezione dell'autorizzazione sismica per le opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna.

3. A seguito dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art.1, comma 192, della L.R. n. 16/2014 (08/08/2014), è consentito il solo trasferimento delle attività e delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83 s.m.i. di tipo - B - o ampliamento da tipo - A - a tipo - B e, pertanto :

i Comuni che hanno ottenuto il trasferimento delle attività e delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83 s.m.i., di tipo "A", dovevano presentare istanza di ampliamento delle funzioni di tipo "B" entro il 31/01/2017;

in mancanza dell'integrazione di cui al punto precedente, i comuni, unioni dei comuni o comuni in forma associata interessati, previa istruttoria da parte del Genio Civile competente, sarebbero stati dichiarati decaduti dal trasferimento delle attività e delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83 s.m.i.

ART. 19 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.



ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento che disciplina le procedure per l'attuazione dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i., e, in particolare, la competenza per il rilascio dei provvedimenti sismici e degli adempimenti connessi, entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.